

Dott. GUERCIO NUZIO Rosario
REVISORE CONTABILE
Via San Bernardino, n. 24
28922 VERBANIA

Cell.: 347/8814700
E-mail: rguercio@pec.it

COMUNE DI PRAY Provincia di Biella
18 DIC 2023 4807
Protocollo n. Cat..... Cl. Fasc.

Allegato: n. 1

AL COMUNE DI
PRAY

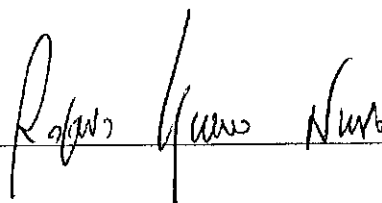
OGGETTO: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale - Seduta del 18/12/2023, relativa a "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2022 ex art. 20, D.L.gs. 175/2016 come modificato dal D.L.gs. 100/2017".

Si trasmette l'allegata nota contenente il parere in ordine alla ricognizione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Pray (Bi), sussistendo le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni indicate ed illustrate negli Allegati alla proposta di deliberazione in esame da sottoporre all'approvazione del C.C. nella seduta del 18/12/2023.

Cordiali saluti.

Verbania, 16 dicembre 2023

IL REVISORE DEI CONTI
(dr. Rosario Guercio Nuzio)



Dott. GUERCIO NUZIO Rosario

REVISORE CONTABILE

Via San Bernardino, n. 24

28922

VERBANIA

Cell.: 347/8814700

Pec: rguercio@pec.it

Prot.llo reg. rev. n.: 14/2023

Ill.mo Sig. Sindaco
del Comune di

PRAY (BI)

OGGETTO: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale - Seduta del 18/12/2023, relativa a "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2022 ex art. 20, D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 100/2017".

**IL REVISORE DEI CONTI
DEL COMUNE DI PRAY**

Premesso che è pervenuta in data 13 c.m. dal Comune di Pray a questo Organo di revisione copia della proposta di deliberazione relativa a "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2022 ex art. 20, D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 100/2017" da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale nella seduta del 18/12/2023;

Visto il D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 124/2015, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), successivamente modificato e integrato con il D.Lgs. 100/2017;

Visto l'art. 20 del citato decreto il quale, al comma 1, prevede che *"le Amministrazioni Pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione."*

Visti, in particolare, gli artt. 20, comma 3 e 26, comma 11, del T.U.S.P., secondo i quali la revisione periodica, secondo quanto evidenziato dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione 21 dicembre 2018, n. 22/INPR, è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno;

Visto l'art. 17 comma 4 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, secondo cui le Amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla Sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 e alla struttura di cui all'art. 15;

Visto l'art. 4 comma 1 del T.U.S.P., secondo cui le PP.AA., ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;



Considerato che, fermo restando quanto sopra indicato dal comma 1, il Comune può mantenere partecipazioni in società:

- ✦ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 comma 2 del T.U.S.P.;
- ✦ ovvero, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";
- ✦ nei casi previsti dal comma 6 al comma 9 del medesimo art. 4;
- ✦ se la società rientra nell'Allegato "A" del D.Lgs. 175/2016 di cui all'art. 26 comma 2;
- ✦ ovvero, qualora ricorrano le ipotesi di cui ai c. 12-bis e 12-sexies del medesimo art. 26;

Considerato che le PP.AA. effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi delle società partecipate, dirette o indirette, e sono tenute a predisporre un piano di riassetto, per verificare la loro eventuale alienazione o al fine di verificare l'applicazione delle misure di cui all'art. 20 comma 1, ossia la loro eventuale razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Ritenuto, perciò, che ai sensi del comma 2 dell'art. 20, il predetto piano di razionalizzazione è adottato qualora le amministrazioni rilevino, con riferimento alle proprie partecipazioni, la presenza anche di una sola delle seguenti condizioni:

- ✦ non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 c. 1, 2 e 3 del T.U.S.P.;
- ✦ non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 del T.U.S.P. e, quindi non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- ✦ quelle indicate nell'art. 20 comma 2 del T.U.S.P., ossia:
 - ✓ quelle che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.;
 - ✓ società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - ✓ partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - ✓ partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - ✓ necessità di contenimento dei costi di funzionamento o di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del citato T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, nonché al miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;



Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 20/12/2022 con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni alla data del 31 dicembre 2021;

Considerato, altresì, che con l'attuale proposta deliberativa si conferma il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle seguenti partecipazioni:

- ✦ ATAP S.p.a. partecipata diretta con una quota dello 0,064%;
 - ✦ CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.a. partecipata diretta con una quota dell'8%;
 - ✦ S.E.A.B. S.p.a. partecipata diretta con una quota dell'1,67%;
 - ✦ CO.S.R.A.B. CONSORZIO partecipata diretta con una quota dell'1%;
 - ✦ CEV CONSORZIO partecipata diretta con una quota dello 0,09%
- e non programmando alcun intervento di razionalizzazione

Richiamato, nuovamente, l'art. 20 del T.U.S.P. secondo cui occorre procedere alla revisione delle partecipate dirette ed indirette possedute alla data del 31.12.2022;

Preso atto di quanto segue:

- ✦ che alla data della rilevazione, rispetto alla precedente revisione periodica, l'Amministrazione non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

Viste le linee guida elaborate dal Dipartimento del Tesoro del M.E.F. e dalla Corte dei Conti emanate ai fini degli adempimenti previsti dal predetto art. 20 del T.U.S.P., le quali prevedono, altresì, di unificare al succitato adempimento anche il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti nominati negli organi di governo delle società ed enti previsto dall'art. 17 del D.L. 90/2014;

Visto l'art. 239 comma 1 lettera b) n. 3 del D.Lgs. 267/2000, secondo cui è previsto il parere dell'organo di revisione per quanto riguarda *"le modalità di gestione dei servizi e le proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni"*;

Per quanto di competenza esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Pray (Bi) alla data del 31 dicembre 2022, sussistendo le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni indicate ed illustrate negli allegati alla proposta di deliberazione in esame da sottoporre all'approvazione del C.C. nella seduta del 18/12/2023.

Nel contempo **INVITA** l'Ente a:

- ✦ trasmettere la deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune, nonché alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- ✦ comunicare l'esito della revisione periodica delle partecipate ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. e l'esito del censimento annuale ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 s.m.i.,

Verbania, 16/12/2023

IL REVISORE DEI CONTI
(dr. Rosario Guercio Nuzio)

